

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2251 DEL CONSIGLIO**del 19 dicembre 2019****relativa a un meccanismo per compensare lo Stato membro il cui membro nazionale è eletto presidente di Eurojust**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità del regolamento (UE) 2018/1727 e del regolamento interno di Eurojust il membro nazionale eletto presidente di Eurojust svolge ulteriori funzioni.
- (2) Lo svolgimento delle funzioni di presidente di Eurojust influisce sul carico di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente dello Stato membro il cui membro nazionale è eletto presidente, e lo Stato membro interessato può scegliere di distaccare un'altra persona adeguatamente qualificata al fine di rafforzare l'ufficio nazionale per la durata del mandato del presidente.
- (3) L'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1727 tra l'altro stabilisce che, qualora sia distaccata un'altra persona qualificata, lo Stato membro interessato ha diritto a chiedere una compensazione.
- (4) Il meccanismo di compensazione dovrebbe garantire la parità di trattamento, per quanto riguarda l'effettivo rimborso delle spese di vitto ed alloggio e altre spese associate, tra il membro nazionale eletto presidente e un'altra persona qualificata distaccata dallo Stato membro interessato.
- (5) La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e pertanto non partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione al regolamento (UE) 2018/1727.
- (6) L'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dal regolamento (UE) 2018/1727 e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione al regolamento (UE) 2018/1727,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Lo Stato membro il cui membro nazionale è stato eletto presidente di Eurojust e per tale motivo ha distaccato un'altra persona all'ufficio nazionale e che ha diritto a chiedere al collegio di Eurojust ("collegio") una compensazione per detta altra persona a norma dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1727, include nella domanda le seguenti informazioni:

- a) decisione dello Stato membro interessato relativa al distacco della persona in questione;
- b) giustificazione della necessità di rafforzare l'ufficio nazionale a motivo dell'aumento del carico di lavoro;
- c) informazioni dettagliate sullo stipendio lordo mensile nazionale della persona distaccata;

⁽¹⁾ G U L 295 del 21.11.2018, pag. 138.

